

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ASILO NIDO "IL GIROTONDO" CONVENZIONAMENTO PER N. 28 POSTI

## A - PRESCRIZIONI GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione dell'Asilo Nido "Il Girotondo" che ha una ricettività di n. 33 posti destinati a bambini di età compresa tra 0-3 anni. Il Comune si convenzionerà con l'aggiudicatario per n. 28 posti, a tempo pieno e/o parziale, tenuto conto delle graduatorie in vigore.

### ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 01/09/2021 al 31/07/2022. Al termine del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno educativo, considerato che ai fini della determinazione del valore complessivo si è tenuto conto sia del periodo iniziale di durata certa (01/09/2021-31/07/2022) sia dell'eventuale prolungamento del contratto (01/09/2022 - 31/07/2023).

Il servizio deve essere reso dal lunedì al venerdì, in tutti i giorni di apertura previsti nel calendario scolastico e per gli orari richiesti dalle famiglie che usufruiranno del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel momento in cui decidesse per una gestione diversa.

Tale facoltà di recesso richiede un preavviso di almeno 1 mese dandone comunicazione alla Ditta aggiudicataria mediante PEC e non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione.

### ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO DELL' APPALTO

L'importo massimo presunto dell'appalto è di **Euro € 317.800,00 IVA esclusa**, per l'intero periodo, compreso l'eventuale rinnovo, tenuto conto anche della quota versata dalle famiglie direttamente alla ditta aggiudicataria e pari a presunti € 133.000,00.

La spesa effettivamente a carico dell'Ente, pari ad € 184.800,00 IVA 5% esclusa, è finanziata con disponibilità del bilancio comunale.

### ART. 4 - PREZZO A BASE DI GARA

Il prezzo complessivo mensile a base d'asta per ogni posto-bambino frequentante e residente corrisposto dall'Amministrazione Comunale ammonta ad € 300,00 (IVA 5% esclusa). Il pasto dovrà essere preparato e fornito dalla ditta aggiudicataria come da menù allegato e la quota pasto fissata dall'Amministrazione Comunale dovrà essere versata dalla famiglia direttamente alla ditta. Il prezzo offerto in sede di gara rimarrà valido per tutta la durata dell'appalto.

La ditta aggiudicataria provvederà alla riscossione diretta da parte degli utenti delle tariffe fisse mensili (IVA compresa) stabilite dall'Amministrazione Comunale, che, per l'anno 2021, sono state fissate come segue (atto G.C. n. 13 dell'8/01/2021):

REDDITO ISEE	TEMPO PIENO	PART-TIME
fino a € 7.500,00	€ 141,00	€ 87,50
da € 7.500,00 ad € 11.600,00	€ 176,00	€ 109,00
da € 11.600,00 ad € 15.500,00	€211,50	€ 131,00

da € 15.500,00 ad € 19.400,00	€ 317,00	€ 194,50
da € 19.400,00 ad € 26.000,00	€ 352,00	€ 216,00
oltre € 26.000,00	€ 450,00	€ 280,00

Riduzione del 50% della quota fissa mensile dal 2° figlio iscritto contemporaneamente al servizio.

Inoltre, gli utenti dovranno versare la quota pasto giornaliera:

tempo pieno € 4,35

part-time antimeridiano € 3,60

part-time pomeridiano € 0,72

Gli utenti non residenti (che vengono ammessi solo nel caso in cui ci siano almeno tre posti disponibili e non risulti nessuno in lista di attesa dei residenti - Regolamento comunale per il funzionamento del Nido), indipendentemente dal reddito, verseranno le seguenti quote (atto G.C. n. 13 dell'8/01/2021):

€ 627,00 tempo pieno

€ 503,50 part-time

La quota pasto giornaliera per utenti non residenti verrà determinata direttamente dalla Ditta aggiudicataria del servizio, che non dovrà comunque essere inferiore a quella stabilita dall'atto di G.C. per gli ammessi tramite graduatoria comunale per residenti. Non è prevista alcuna riduzione per chi ha due figli contemporaneamente iscritti al servizio.

**La ditta aggiudicataria verrà considerata agente contabile e sarà sottoposta all'obbligo della resa del conto annuale entro il 30 gennaio dell'anno successivo.**

Per l'utilizzo della struttura comunale, l'aggiudicatario, non verserà alcun corrispettivo, In quanto concesso in forma gratuita.

**L'eventuale contributo regionale verrà introitato direttamente dal Comune di Castelfidardo.**

#### **ART. 5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di scelta del contraente verrà effettuata tramite RDO (richiesta di offerta) sul MEPA, con aggiudicazione alla ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

Offerta tecnica: fino a 70 punti

Offerta economica: fino a 30 punti

Il punteggio relativo all'offerta tecnica verrà attribuito come segue:

- a) progetto didattico-educativo **fino a 40 punti**
- elementi organizzativi del servizio: fino a 8 punti
  - metodologia educativa: fino a 7 punti
  - proposte didattiche: fino a 7 punti
  - percorsi di accoglienza ed integrazione per i bambini disabili: fino a 8 punti
  - metodi di verifica e documentazione: fino a 10 punti

- b) esperienze acquisite: **fino a 20 punti**

- esperienze in servizi di asilo nido (0-3 anni) gestiti per conto di Enti pubblici (strutture di proprietà comunale), conclusi secondo il termine contrattuale (e non per risoluzione anticipata): 3 punti ad anno, fino a 10 punti
- esperienze in servizi di asilo nido (0-3 anni), in collaborazione con Enti Pubblici (strutture private convenzionate con il Comune), conclusi secondo il termine contrattuale (e non per risoluzione anticipata): 2 punti ad anno, fino a 6 punti
- altre esperienze in servizi di asilo nido (0-3 anni), conclusi secondo il termine contrattuale (e non per risoluzione anticipata): 1 punto ad anno, fino a 4 punti

c) curriculum coordinatore pedagogico:

**fino a 5 punti**

- possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente (oppure di laurea non specifica o diploma di scuola media superiore uniti all'attività prestata nei servizi per l'infanzia comunali o privati convenzionati rispettivamente almeno di 1 anno e di 4 anni consecutivi, precedenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Regione Marche (vd. Legge Regione Marche n.9/2003, Regolamento di attuazione n. 13/2004 e successive modifiche): punti 2
- esperienza acquisita di coordinamento psicopedagogico di almeno un biennio: punti 1 a biennio, fino a punti 3

d) percorsi formativi inerenti il servizio con particolare riguardo alla prima infanzia, per il personale educatore ed ausiliario su contenuti psico-pedagogici e didattici, sul D. Lgs. 81/2008, sulla normativa inerente gli aspetti igienico-sanitari degli alimenti (D. Lgs. n. 193/2007):

**fino a 5 punti**

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà attribuito come segue:

- al prezzo più basso verranno assegnati 30 punti;
- agli altri prezzi verranno assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso secondo la seguente formula:

$$P = \frac{30 \times A}{B}$$

Dove:

P = punteggio da assegnare

A = prezzo più basso

B = prezzo preso in considerazione

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purchè sia ritenuta congrua e conveniente.

Il Comune di Castelfidardo si riserva il diritto di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, rinviare o non aggiudicare la gara; in ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Qualora, al termine del procedimento, non fosse possibile aggiudicare la gara, questa Amministrazione si riserva il diritto di ricorrere alla trattativa privata.

Le offerte dovranno essere presentate con le modalità previste nel RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA entro e non oltre il termine perentorio ivi indicato, e la gara sarà aggiudicata a

favore della ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del presente capitolato speciale, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Fatta salva la facoltà per il Comune di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati presso le Amministrazioni pubbliche competenti al rilascio della documentazione amministrativa, all'aggiudicatario potrà essere richiesta, nel termine di 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, la presentazione di ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di gara.

L'aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato e dal bando di gara.

Il soggetto provvisoriamente aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con provvedimento motivato, nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che sono state fornite notizie false. Detto provvedimento comporterà il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione nonché la segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria.

Il servizio, quindi, verrà concesso in gestione in favore del concorrente che segue nella graduatoria e per il quale sarà accertato il possesso di tutti i requisiti richiesti.

## **ART. 6 - REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE**

Possono partecipare alla gara i soggetti aventi i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato, o registri equivalenti degli Stati dell'U.E. per la categoria di attività oggetto di gara;
- Aver gestito servizi di Asilo Nido negli ultimi tre anni in via continuativa per conto di un Ente Pubblico o privato per un valore annuale del servizio svolto almeno pari al valore annuale del presente appalto (€ 160.000,00) con conseguente attestazione di valutazione per il servizio reso;
- Sopralluogo obbligatorio della struttura in presenza del personale del Comune di Castelfidardo, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle norme anti-Covid, che rilascerà attestazione dell'avvenuto sopralluogo e dovrà essere preventivamente contattato (tel. 0717829356 / 0717829355). La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale in possesso del documento di identità o da soggetto munito di apposita delega. La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio come previsto dal Codice degli appalti e ss.mm.ii.;
- Essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015.

**I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati nell'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovrà inoltre essere dichiarato:**

- 1) di non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- 2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro per disabili ( art. 17 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni);
- 3) che l'impresa ha conseguito un fatturato globale nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2018/2019/2020) di valore annuo almeno pari a quello del presente appalto (€ 160.000,00);
- 4) di essere in possesso di almeno n. 1 idonea e specifica referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito;
- 5) di aver preso visione del capitolato d'appalto e di aver preso visione di tutte le circostanze che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione del servizio;
- 6) di non trovarsi nelle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c.;
- 7) di aver provveduto ad effettuare l'eventuale versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- 8) di essere in regola con il Documento regolarità contributiva (DURC);
- 9) di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio, di cui si allega ricevuta rilasciata dal Comune.

Le cooperative o i Consorzi in possesso dei requisiti devono dichiarare ed indicare la persona autorizzata alla stipula del contratto e avere nel proprio organico la disponibilità di personale ritenuta necessaria per lo svolgimento delle prestazioni come indicate nel capitolato d'appalto.

Sono esclusi dalla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione fino alla conclusione del periodo di emersione, come stabilito dall'art. 1-bis comma 14 della legge 383/2001 sostituito dall'art. 1 legge 266/2002.

In caso di aggiudicazione l'aggiudicatario ha l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva.

#### **ART. 7- AVVALIMENTO**

Il ricorso all'avvalimento è ammesso ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nel caso dovrà essere allegata la documentazione necessaria.

#### **ART. 8 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, costituita nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% del prezzo complessivo di gara, stipulata da primaria compagnia assicurativa italiana, di gradimento dell'Ente.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
- operatività della garanzia entro quindici giorni;
- validità della garanzia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La garanzia dovrà essere corredata, a pena di esclusione, "dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. e qualora l'offerente risulti aggiudicatario".

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità relativa alla categoria di prestazioni da eseguire, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della garanzia allegando relativo certificato in originale o in copia autenticata.

Si precisa che in caso di Raggruppamento, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

Se la certificazione è già stata presentata in originale o copia conforme alla Stazione Appaltante per la partecipazione ad altre procedure il concorrente è tenuto a presentare lo stesso certificato anche in semplice fotocopia e ad indicare il numero di appalto per il quale il certificato è stato presentato.

Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia dovrà avere quale contraente i componenti del costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti.

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità ivi previste.

In caso di subappalto, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione di contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.

### **ART. 10 - PENALITA'**

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a penalità pari ad € 500,00 ogni qualvolta:

- non si attiene al rapporto media educatore-bambino previsto dal progetto e - comunque - non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale. Nel caso in cui il rapporto educatore-bambino non venga rispettato in maniera continuativa o comunque per più di tre volte, sarà motivo di risoluzione del contratto;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio;
- assicura una presenza di operatori inferiore a quella richiesta dal servizio;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti;
- impiega personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- danneggia i beni di proprietà comunale.

In presenza degli atti o fatti di cui sopra i competenti uffici comunali procedono alla contestazione formale invitando l'impresa a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Qualora l'affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura precedentemente indicata.

Il Responsabile del Servizio ha comunque diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nell'appalto che non offra garanzie di capacità, valida costituzione fisica, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità

previste dal progetto.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa alla Ditta aggiudicataria a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

L'ammontare delle penali è addebitato, al momento in cui viene disposta la liquidazione delle fatture, sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui esso si riferiscono, ovvero sulla cauzione.

#### **ART. 11 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dalla ditta aggiudicataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 12 - RISOLUZIONE**

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto in caso di soppressione del servizio, dandone comunicazione alla ditta mediante PEC e con preavviso di un mese. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del C.C. sarà attribuito alla ditta, a tacitazione di ogni pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa nel caso di:

- a) cessione del contratto;
- b) inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal CCNL;
- c) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
- d) reiterato non rispetto del rapporto educatore-bambino come previsto dalle leggi regionali, in maniera continuativa e comunque dopo tre contestazioni;
- e) perdita della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015;
- f) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale la ditta non dia sicuro affidamento nella conduzione del servizio.

Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'impresa stessa dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.

Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo PEC.

In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l'intera cauzione dedotti gli eventuali prelievi già effettuati e di affidare, anche a trattativa privata, il servizio a terzi in danno dell'impresa inadempiente.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria, approvata con formale provvedimento di aggiudicazione della gara.

### **ART. 13 - RIFUSIONE DANNI E SPESE**

La ditta aggiudicataria dovrà rifondere alla stazione appaltante le sanzioni a questa comminate, da organi esterni di vigilanza, per i servizi della concessione del servizio di gestione asilo nido, con ulteriore aggravio degli oneri anche economici. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione di danni di qualsiasi natura (e anche con riferimento ai danni derivanti da risoluzione anticipata), il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta aggiudicataria o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. La ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'Amministrazione si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 5 giorni dalla data di notificazione della richiesta stessa.

### **ART. 14 - RESPONSABILITA'**

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria è responsabile per danni derivanti a terzi anche nell'operato dei propri dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo del controllo.

E' fatto dunque obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

La ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire l'Amministrazione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Disciplinare ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

### **ART. 15 - ASSICURAZIONE**

La ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali di cui alla parte B) del presente capitolato. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. La ditta aggiudicataria risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare nell'espletamento del servizio per fatto della ditta medesima o dei suoi dipendenti, sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.

La ditta aggiudicataria deve pertanto provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. La relativa polizza, stipulata da primaria compagnia assicurativa italiana, di gradimento dell'Ente, con una validità non inferiore alla durata dell'affidamento, dovrà prevedere adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori e degli ospiti con i seguenti massimali:

RCT € 1.500.000,00 unico

RCO € 1.500.000,00 con limite di € 500.000,00 per persona e dovrà essere trasmessa in copia entro 30 gg. dall'aggiudicazione al Settore VII "Servizi SocioEducativi" del Comune di Castelfidardo. Nella suddetta polizza RCT il Comune di Castelfidardo dovrà essere considerato terzo.

Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico della ditta qualora la stessa non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio, e rientranti nella manutenzione straordinaria, in quanto la ordinaria è a carico della ditta aggiudicataria.

### **ART. 16- OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

La ditta aggiudicataria è sottoposta altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza assistenza e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. La ditta aggiudicataria si impegna a permettere la visione del LUL libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato. E' obbligo della ditta aggiudicataria rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. La ditta aggiudicataria si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

In riferimento all'oggetto della concessione del servizio di gestione (art.1), il Comune non ha rilevato rischi interferenti (ai sensi dell'art. 26 comma 3, D.Lgs. 81/2008) per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza.

Non si ritiene quindi necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) e non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza.

#### **ART. 17- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

La ditta aggiudicataria applicherà il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in materia di cambi di gestione. Pertanto, ai sensi del suddetto contratto, l'azienda subentrante assumerà, se presente, nei modi e condizioni previste dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto alla concessione del servizio di gestione nelle modalità ivi previste.

Le imprese interessate prenderanno pertanto preventivi accordi per il passaggio diretto dei lavoratori addetti alla concessione del servizio di gestione dell'asilo nido.

La ditta aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei soci/lavoratori e/o dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'incarico. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

#### **ART. 18 - CONTINUITA' ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto della concessione del servizio di gestione asilo nido provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Le vertenze sindacali all'interno della ditta devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990

n.146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall'aggiudicazione della concessione del servizio di gestione asilo nido, la ditta concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali. Fino alla sua approvazione, la ditta si attiene al codice in vigore per i servizi socioassistenziali.

In caso di sciopero dei propri dipendenti la ditta è tenuta a comunicare con almeno 5 giorni di anticipo le modalità di svolgimento e si impegna comunque a concordare con il Comune modalità di sciopero rispettose della Legge 146/1990.

#### **ART. 19-PAGAMENTI**

Il Comune riconosce alla ditta aggiudicataria un compenso mensile di € 300,00 per ogni bambino frequentante, per un massimo di 11 mesi annui (da settembre a luglio dell'anno successivo), ad integrazione delle rette dovute dall'utenza inviata dal Settore VII "Servizi SocioEducativi". Agli utenti dovranno essere applicate le rette ed i sistemi di sconto stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Il compenso dell'Amministrazione Comunale costituirà l'integrazione tra la retta versata direttamente dagli utenti, (quota fissa e quota pasto) e l'offerta di aggiudicazione per utente. Le rette sono quelle indicate all'art. 4 del presente capitolato.

Il pagamento avverrà con scadenza mensile su fattura regolarmente prodotta alla quale sarà allegato un elenco dettagliato dei bambini con i relativi dati anagrafici e le relative giornate di presenza/assenza mensili.

Il Comune si impegna al pagamento del corrispettivo dovuto entro 60 giorni dal ricevimento della fattura regolarmente prodotta e corredata della documentazione prevista. Per i bambini non residenti (che vengono ammessi solo nel caso in cui ci siano almeno tre posti disponibili e non risulti nessuno in lista di attesa dei residenti - Regolamento comunale per il funzionamento del Nido), l'Ente non verserà alcuna quota in quanto la Ditta aggiudicataria riscuoterà la retta fissata dall'Amministrazione Comunale direttamente dagli utenti.

I ritardi dei pagamenti non danno diritto alla ditta di richiedere lo scioglimento del contratto.

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, la liquidazione delle fatture alla ditta che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali.

**L'eventuale contributo regionale verrà introitato direttamente dal Comune di Castelfidardo.**

#### **ART. 20-TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta aggiudicataria è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e n. 217/2010 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o-piu conti correnti bancari o postali dedicati.

Tutti i pagamenti in dipendenza della presente concessione del servizio di gestione asilo nido devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con la ditta affidataria.

La ditta aggiudicatrice ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto art. 3, comma 7, della medesima legge, di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone

delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale dovrà riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

Nel contratto che si stipulerà con la ditta aggiudicataria, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultima assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il Comune verificherà in occasione di ogni pagamento alla ditta aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di omessa tracciabilità viene applicata una sanzione pecuniaria pari al 5% del valore della transazione stessa.

## **ART. 21 - ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario dovrà:

- assumere il servizio, nelle more della stipula del contratto, dal 01/09/2021;
- organizzare il servizio tenendo conto che lo stesso dovrà funzionare dalle ore 7,30 alle ore 18,00, e comunque per il tempo richiesto nelle domande di ammissione;
- mantenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015. La perdita della certificazione di qualità comporterà la risoluzione immediata del contratto;
- provvedere alle spese per la manutenzione ordinaria;
- utilizzare gratuitamente la struttura comunale, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria, che rimarranno a carico della ditta aggiudicatrice;
- consegnare al Comune di Castelfidardo, dopo la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, i seguenti documenti:
  - o certificato Camera di Commercio con "dicitura antimafia" data emissione non anteriore a 6 mesi;
  - o DURC con data di emissione non anteriore a 3 mesi;
  - o Garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 7;
  - o Polizza assicurativa di cui al precedente art. 14;

Il ricorso allo strumento della RdO del MEPA previsto per la gara in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso, con accollo di tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti se richieste.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposite ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, il Comune di Castelfidardo, fatte salve eventuali richieste di risarcimento danni, procederà alla revoca della aggiudicazione ed all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

## **ART. 22 - CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare costantemente controlli al fine di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni richieste nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

I predetti controlli non liberano la ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

La ditta aggiudicataria ritiene indenne l'Amministratore Comunale da qualsiasi responsabilità in caso di irregolarità riscontrata a seguito di ispezione operate dagli Enti preposti.

La ditta aggiudicataria inoltre non può invocare come causa di interferenza nel compimento del servizio qualsivoglia intervento del Comune.

#### **ART. 23 - SICUREZZA (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i) e P.O.S.**

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione. In tal senso, la ditta aggiudicataria assume ai fini del presente capitolato, in via diretta ed esclusiva, nei confronti della stazione appaltante, la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni; si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da essa svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza.

Tale piano deve contenere il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

In ogni caso, si richiede l'applicazione di tutte le indicazioni fornite dal Miur con l'adozione del "documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei Servizi educative e delle scuole dell'infanzia" di cui al registro decreti n. 0000080 del 3/08/2020 GABMI. Si precisa che le indicazioni potranno essere passibili di ulteriori norme restrittive o ampliative provenienti dalla Regione Marche o da altre norme di legge.

Sarà a carico della ditta aggiudicataria predisporre il protocollo di sicurezza come indicato nell'art. 7 del documento di indirizzo Miur del 3/08/2020 sopracitato.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

#### **ART.24 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)**

In riferimento all'oggetto della concessione del servizio di gestione asilo nido, il Comune non ha rilevato rischi interferenti (ai sensi dell'art. 26 c. 3 D. Lgs. 81/2008) per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza.

Non si ritiene quindi necessaria la predisposizione del DUVRI e non sussistono, di conseguenza, specifici costi per la sicurezza.

#### **ART. 25-TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire, per lo svolgimento dei servizi, la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo. I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla verifica dei requisiti generali e speciali conferiti dalla stazione appaltante alla ditta aggiudicataria. I dati, classificati come personali e sensibili, riguarderanno unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto. I dati comunicati e/o acquisiti dovranno essere restituiti integralmente al Comune alla scadenza del contratto.

Ogni ripresa audio, video o fotografica sui servizi oggetto della presente concessione del servizio di gestione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante. La

relativa documentazione ed i materiali che nel caso ne derivassero restano di proprietà della stazione appaltante, che ne deve autorizzare in via preventiva eventuali loro usi.

#### **ART. 26 - RISERVATEZZA DATI PERSONALI - responsabile esterno**

Il Comune, titolare dei dati personali e sensibili relativi agli utenti e alle loro famiglie, designa la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

La ditta aggiudicataria dovrà indicare alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali e sensibili conferiti e/o acquisiti per l'espletamento dei servizi, ai sensi del Reg. UE 679/2016.

#### **ART. 27- DOMICILIO**

Qualora la ditta aggiudicataria dell'appalto non elegga il proprio domicilio legale, questo si intenderà eletto presso il Comune di Castelfidardo.

#### **ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente indicato o previsto nel presente Capitolato si rinvia alle vigenti norme di legge in materia, nonché alla prassi di consuetudini locali ed agli accordi che, in spirito di reciproca collaborazione, potranno essere raggiunti di volta in volta dalle parti.

L'Amministrazione può decidere di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al servizio in oggetto.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, dal codice civile, nonché dalle leggi e regolamenti in materia in quanto applicabili, nonché alla normative regionali di riferimento.

### **B - PRESCRIZIONI TECNICHE**

#### **ART. 29 - IMMOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE**

Per la gestione del servizio verrà utilizzato l'immobile e le relative aree di pertinenza della struttura sita in via XXV Aprile, 52 denominato Asilo Nido "Il Girotondo", idoneo ad ospitare contemporaneamente fino ad un massimo di 33 bambini di età compresa tra 0 - 3 anni.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati al gestore per tutta la durata della concessione del servizio di gestione asilo nido, nello stato in cui si trovano esclusivamente per la gestione dell'attività. Alla scadenza della concessione del servizio il gestore è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Eventuali danni ai beni mobili ed immobili dovranno essere reintegrati entro breve tempo per il normale funzionamento del servizio.

A conclusione del contratto, qualora non siano stati reintegrati i danni ai beni in uso, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo del ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Eventuali sostituzioni ed integrazione dell'arredo esistente sono a carico della ditta appaltatrice, dandone preventiva comunicazione all'Ente.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile e delle pertinenze.

#### **ART. 30 - SERVIZIO ASILO NIDO**

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'apertura del servizio asilo nido per tutti i bambini

ammessi dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2022, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno educativo, con interruzione come da calendario scolastico (vacanze Natalizie, Pasquali e le festività previste dal calendario) in analogia con le modalità e gli orari rispettati dagli altri asili nidi del territorio.

L'apertura del servizio dovrà essere garantita dal lunedì al venerdì, con il seguente orario giornaliero, come scelto dai genitori nella richiesta di ammissione:

Ore 7,30/13,00 o 14,00 orario tempo parziale antimeridiano

ore 12.30/18.00 per il part-time pomeridiano

ore 7,30/18,00 orario tempo pieno.

La ditta dovrà provvedere alla preparazione e distribuzione del pasto come da menù allegato. Alla ditta compete l'acquisto di tutte le derrate necessarie ad approntare il servizio con diritto di scegliere a propria discrezione i fornitori delle merci.

Per i bambini fino a 12 mesi di età dovranno essere forniti menù personalizzati in base alle indicazioni dei singoli pediatri. Per ogni bambino presente al pasto dovrà essere fornito 1 litro di acqua oligominerale naturale. Il mattino dovrà essere fornita la colazione come da menù allegato.

## **ART. 31 -TIPOLOGIA, ORGANICO E DOTAZIONI DEL PERSONALE**

### **a) tipologia e requisiti di base e professionale**

Per l'attuazione delle prestazioni si richiede personale fisso e sostituto di età non inferiore a 18 anni, in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 17 del Regolamento Regionale n. 13/2004, così come modificato dal Regolamento n. 1/2008, concernente "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9" e successive mm.ii."

Il personale educatore deve essere altresì in possesso dei seguenti requisiti professionali: (art. 14 del Regolamento regionale concernente "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9"):

"1. Gli educatori devono essere in possesso di una delle lauree in campo educative e formative, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.

Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008 i seguenti titoli di studio:

- a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- b) diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- c) diploma di maturità magistrale;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico;
- e) diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantile;
- f) altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicate dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche.

3. In deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2, può svolgere le funzioni di educatore il personale in servizio, alla data di entrata in vigore del Regolamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza; può, altresì, svolgere le funzioni di educatore il personale che abbia prestato servizio, nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del Regolamento, per almeno centottanta giorni maturati, anche in modo non continuativo, nel ruolo specifico presso servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza".

Addetti ai servizi (art. 16 del Regolamento soprarichiamato):

"Gli addetti ai servizi devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo.

Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere in possesso di diploma di qualifica professionale rilasciato dall'Istituto Alberghiero per l'indirizzo operatore di cucina o di attestato di qualifica rilasciato a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione.

In deroga a quanto stabilito al c. 2, può svolgere l'attività di preparazione pasti il personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre anni in tale specifica funzione".

Presso il Nido devono essere conservate le certificazioni sanitarie del personale previste dalla vigente legislazione.

#### b) organico e quantità prestazioni

Il rapporto educatore-bambino è definito secondo i parametri previsti dalla normativa regionale vigente, tenendo conto del numero dei bambini iscritti.

Le dotazioni e gli orari di servizio del personale esecutore tengono conto di tutti gli elementi di cui al comma precedente, nonché delle caratteristiche della struttura.

Il personale educativo, nell'ambito di ogni anno educativo, è tenuto ad effettuare, oltre l'orario di servizio, ulteriori ore di aggiornamento finalizzate alla programmazione delle attività didattiche ed all'organizzazione e realizzazione di incontri con le famiglie.

La ditta dovrà altresì avvalersi, a propria cura e spese, di un educatore esperto con funzioni di coordinamento, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale sopra evidenziato.

Il progetto organizzativo del servizio oggetto dell'appalto, di cui all'art. 5, presentato dalla ditta, deve contenere l'indicazione di tutto il personale utilizzato per la gestione del servizio e delle ore assegnate a ciascun soggetto, della qualifica attribuita, del livello di inquadramento contrattuale.

#### c) dotazioni

La ditta deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del vestiario idoneo alla mansione svolta, così come prevista dalla vigente normativa in particolare per gli addetti alla distribuzione dei pasti rispondente a quanto stabilito dal D. Lgs. 193/2007, nonché ai protocolli sicurezza e linee guida delle norme anti-Covid.

#### d) impegni

La ditta dovrà utilizzare il personale in maniera stabile e continuativa e secondo le esigenze di servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Settore VII "Servizi SocioEducativi", prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutto il personale in servizio e documentazione attestante i requisiti professionali richiesti, nonché l'elenco delle unità lavorative che verranno utilizzate per le sostituzioni del personale assente per qualsiasi causa. In caso di impiego delle unità di sostituzione, la Ditta è tenuta altresì ad indicare e documentare contemporaneamente all'avvio in servizio, i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio che danno diritto alla nomina.

### **ART. 32 - AMMISSIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Il Comune predispose le graduatorie di ammissione all'Asilo Nido e comunica alla Ditta aggiudicataria della concessione del servizio di gestione i nominativi dei bambini aventi diritto al servizio, distinti nei tre gruppi di età.

Il Comune provvede altresì:

- a gestire le dimissioni e le ammissioni nel corso dell'anno scolastico;
- ad autorizzare, su richiesta degli utenti, eventuali variazioni dell'orario di frequenza; a definire gli importi delle rette di frequenza a carico dell'utenza, che verranno rimosse direttamente dalla ditta aggiudicataria;
- ad espletare tutti gli altri adempimenti di natura amministrativa connessi alla gestione dei rapporti con l'utenza.

### **ART. 33 - ONERI E FORNITURE A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune fornisce alla Ditta gli arredi e le attrezzature fisse e mobili installate nei locali di via XXV Aprile, 52, nello stato di fatto in cui si trovano. La manutenzione straordinaria dei locali resta a carico del Comune, che vi provvederà direttamente con proprio personale o a mezzo terzi.

La manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature nonché la manutenzione straordinaria delle attrezzature sarà a carico della Ditta.

### **ART. 34 - ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, FORNITURE E ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Alla Ditta aggiudicataria compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale:

- assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nel presente capitolato, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi;
- realizzare il progetto di gestione del servizio presentato e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni e/o adeguamenti richiesti dall'Amministrazione Comunale o derivanti da sopraggiunta normativa;
- rispettare il Regolamento Comunale per il funzionamento dell'Asilo Nido;
- organizzare le pulizie dei locali e dell'area esterna con propri materiali ed attrezzature.

Per l'espletamento del servizio la ditta aggiudicataria dovrà provvedere con oneri a proprio carico a quanto segue:

- fornire materiale di consumo igienico-sanitario e per l'igiene personale dei bambini, compresi i pannolini;
- il materiale ludico-didattico di consumo;
- riscossione della quota fissa mensile e del prezzo del pasto fissato dall'Amministrazione Comunale, direttamente dagli utenti;
- effettuare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere la struttura in perfetto stato d'uso;
- effettuare la manutenzione straordinaria ed ordinaria corrente, intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere le attrezzature, gli arredi ed ogni altro materiale presente in perfetto stato d'uso;
- sostenere la spesa relativa alle bollette telefoniche del Nido e per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento e Tassa Rifiuti solidi urbani.

Restano a carico del concessionario tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza e/o uso improprio delle attrezzature e della struttura da parte del personale addetto al servizio.

La ditta si impegna a riconsegnare con provvedimento formale firmato dalle parti l'unità immobiliare e i relativi arredi e attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, pena il risarcimento del danno.

La ditta è tenuta ad istituire la propria sede operativa stabile nell'ambito del Comune di Castelfidardo entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

### **ART. 35 - INSERIMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI**

Nel caso di ammissione al servizio di bambini con handicap, la Ditta deve procedere ad attivare un sostegno individualizzato con la presenza di un educatore, assumendone gli oneri a proprio carico. Casi particolari potranno essere valutati in accordo con l'assistente sociale del Comune.

#### **ART. 36 - PROGRAMMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

L'aggiudicatario adegua il progetto pedagogico del nido alle linee fissate nel Regolamento Comunale.

Il personale educativo utilizzato nel servizio è tenuto ad effettuare, oltre il normale orario di lavoro, almeno le ore di aggiornamento fissate nel progetto educativo, partecipando a corsi organizzati da Enti pubblici e privati.

Tutto il personale educativo potrà accedere ai corsi ed alle iniziative di formazione di aggiornamento eventualmente organizzate dal Comune di Castelfidardo. Alla fine dell'anno educativo la Ditta è tenuta a produrre al Settore VII "Servizi SocioEducativi" documentazione attestante il monte orario di aggiornamento effettuato.

Prima dell'inizio dell'anno educativo, l'educatore-coordinatore della ditta consegna al Responsabile Settore VII "Servizi SocioEducativi" una relazione scritta relativa alla verifica compiuta sui risultati da conseguire, con allegata la proposta di piano di lavoro per l'anno che si avvia. Tale relazione viene esaminata congiuntamente dal Responsabile della ditta e dal Responsabile Settore VII "Servizi SocioEducativi".

#### **ART. 37 - COORDINAMENTO COMUNALE**

Spetta al Comune, attraverso il Responsabile Settore VII "Servizi SocioEducativi" o altra figura professionale indicata dallo stesso verificare:

- la rispondenza delle attività al progetto pedagogico ed alle linee di programma concordati all'inizio dell'anno con i Responsabili della Ditta, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e la loro rispondenza alle esigenze dell'utenza;
- la verifica del rispetto degli standard definiti nel progetto;
- la corretta organizzazione del servizio mensa, anche in relazione alle singole fasi di preparazione dei cibi.

Al suddetto personale comunale è pertanto garantito l'accesso alla struttura in qualsiasi momento.

#### **ART. 38 - PRESTAZIONI**

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono:

##### **EDUCATIVE**

- quelle dirette ai bambini frequentanti il nido, al fine di rispondere correttamente ai loro complessi bisogni affettivi, fisici, cognitivi, motori e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione all'ambiente e la scelta delle proposte educative in esso contenute, adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- quelle dirette alla famiglia, per fornire le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa.

Tutte le prestazioni educative debbono essere attuate nel rispetto di tutte le disposizioni contenute:

- nella LR. 9/2003 e successivi Regolamenti Regionali di attuazione;
- nel Regolamento Comunale per il funzionamento dell'Asilo Nido approvato con atto consiliare n. 31 del 29/05/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- nella certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015.

##### **ADDETTI AI SERVIZI**

Il personale addetto ai servizi deve garantire le prestazioni di:

- assistenza;
- guardaroba e lavanderia;
- pulizia e sanificazione necessarie a mantenere i locali nelle idonee condizioni igienico-sanitarie e nel rispetto dei protocolli di sicurezza e linee guida anti-Covid.

### **SERVIZIO CUCINA**

Per la preparazione dei pasti, la Ditta dovrà avvalersi di personale in possesso della qualifica prevista nel precedente art. 31, attenendosi rigorosamente al menù allegato al presente capitolato, nel rispetto del D. Lgs. 193/2007.

In particolare dovrà provvedere:

- all'ordinazione, ricevimento, manipolazione e preparazione degli alimenti per ogni bambino in conformità alle tabelle dietetiche e alle norme igienico-sanitarie in vigore, nonché delle diete personali per situazioni patologiche certificate, fino ad un anno di età e per le diverse etnie e religioni;
- alla predisposizione e rispetto del sistema di autocontrollo.